

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4288 del 27/08/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TTE RAPIDPRESS S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di trattamento termico di metalli sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4408 del 26/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TTE RAPIDPRESS S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di trattamento termico di metalli sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **TTE RAPIDPRESS S.p.A.** (C.F. 00325400372 e P.IVA 02689190367) per l'impianto destinato ad attività di trattamento termico di metalli sito in Comune di Valsamoggia, via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determina dirigenziale DET-AMB-2020-2521 del 03/06/2020, con scadenza di validità in data 17/07/2035, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 17/07/2020 con Prot. n. 29338, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**<sup>5</sup> {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**<sup>6</sup> {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determina dirigenziale DET-AMB-2020-2521 del 03/06/2020, con scadenza di validità in data 17/07/2035, e contestualmente richiede al SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Vasamoggia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
  6. Obbliga la società **TTE RAPIDPRESS S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>5</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>8</sup> Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società TTE RAPIDPRESS S.p.A. (C.F. 00325400372 e P.IVA 02689190367) con sede legale in Comune di Modena (MO), via Olanda n. 2, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 29/12/2020 (Prot. n. 59935) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di 4 nuove emissioni in atmosfera (installazione di un forno di austenizzazione (E53), un forno di rinvenimento (E54) + (E55) e un impianto di granigliatura a tappeto (E56)) e la dismissione di 3 emissioni in atmosfera (E35, E36 ed E37), dichiarando l'invarianza delle altre matrici autorizzate e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con propria nota 3412 del 25/01/2021 (pratica SUAP n. 1415/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/01/2021 al PG/2021/11873 e confluito nella **Pratica SINADOC 3676/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/35180 del 05/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice emissioni in atmosfera necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/36952 del 09/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21257/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/05/2021 al PG/2021/74918, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 21/04/2021 (Prot. SUAP n. 17460).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/89109 del 07/06/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/95380 del 17/06/2021 ha sollecitato il Comune di Valsamoggia ad inviare il parere/nulla osta acustico di competenza necessario al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/127496 del 13/08/2021 ha sollecitato nuovamente il Comune di Valsamoggia ad inviare il parere/nulla osta acustico di competenza (necessario al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione) comunicando che provvederà con l'adozione dell'AUA con silenzio-assenso del Comune di Valsamoggia.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>11</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 25/08/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>12</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>11</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>12</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai Punti 4.1.4 e 5 della D.G.R. 1053/2003 e alla D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico S2**

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di scolo di proprietà che recapita nel Rio Muzza) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa originate dalle acque di spurgo del troppo pieno della vasca di ricircolo delle torri evaporative dell’attività di trattamento termico di metalli (scarico parziale S3) e di acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali e dei coperti dello stabilimento.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall’attività produttiva sono preventivamente trattate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali e dei coperti, all’impianto di trattamento di prima pioggia dato da 1 by-pass automatico per le seconde piogge (che sono scaricate direttamente in fosso di scolo di proprietà che recapita nel Rio Muzza con condotta dedicata), da 1 vasca di sedimentazione e rilancio, da 1 vasca di disoleazione con sistema di raccolta oli e da un pozzetto di campionamento parziale dello scarico parziale delle acque di prima pioggia trattate e successivamente sono scaricate in corpo idrico superficiale (fosso di scolo di proprietà che recapita nel Rio Muzza).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico (S1) di acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa del Comune di Valsamoggia. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico (S4) di acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali dello stabilimento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

## Prescrizioni

1. Le linee fognarie, l'impianto di trattamento e lo scarico S2 dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
4. Lo scarico, ai sensi delle D.G.R. 1053/2003 e 286/2005 non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - b) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - c) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - d) i sistemi di trattamento delle acque reflue (impianto di trattamento di prima pioggia) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
  - e) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - f) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e secondo il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento agli atti.
  - g) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - h) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Burana) degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 04/07/2017 (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGB0/2017/20878), al cui interno è presente il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.
- Elaborato "Planimetria reti fognarie aziendali" (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGB0/2017/20878).

-----  
Pratica Sinadoc 3676/2021

Documento redatto in data 25/08/2021



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico S1**

Scarico S1 in acque superficiali (Rio Muzza in gestione al Consorzio della Bonifica Burana) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto di Montagna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di trattamento termico di metalli.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici presenti nello stabilimento sono preventivamente trattati preventivamente mediante fosse Imhoff per poi essere depurati attraverso un depuratore biologico a fanghi attivi (A.E. < 50).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico (S2) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico (S4) di acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali dello stabilimento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Vista la nota del 19/06/2014 Prot. n. 26027 dal Comune di Valsamoggia, visto il parere di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto Montagna PGB0/2014/3445 del 11/03/2014, di parere favorevole all'autorizzazione allo scarico, si applicano le seguenti prescrizioni:

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico S1 dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e ss.mm.ii.

2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e ss.mm.ii. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) le fosse Imhoff dovranno essere dotate di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fosse Imhoff e depuratore biologico a fanghi attivi) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia (con frequenza almeno annuale) ed eventuale manutenzione (quando necessaria) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dei sistemi di trattamento;
  - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - g) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - h) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.

7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Burana) degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 04/07/2017 (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGB0/2017/20878).
- Elaborato "Planimetria reti fognarie aziendali" (agli atti di ARPAE in data 07/09/2017 al PGB0/2017/20878).

-----  
Pratica Sinadoc 3676/2021

Documento redatto in data 25/08/2021

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento termico di metalli svolta dalla società TTE Rapidpress S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società TTE Rapidpress S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

---

**EMISSIONE E7**

**PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima .....	1400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

**EMISSIONE E19**

**PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima .....	1400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

### EMISSIONE E20 – E21 -E22 - E23 PROVENIENZA: FORNO CONTINUO

Portata massima ..... 2000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 10 m  
Durata massima ..... 24 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>

---

### EMISSIONE E24 PROVENIENZA: FUMI OLEOSI VASCA TEMPRA METALLI

Portata massima ..... 100 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 8 m  
Durata massima ..... 24 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postcombustore termico.

---

### EMISSIONE E25 PROVENIENZA: SABBIAATURA

Portata massima ..... 10000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 10 m  
Durata massima ..... 24 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

**EMISSIONE E26****PROVENIENZA: FORNO FC1**

Portata massima .....	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

**EMISSIONI E29 – E30 – E31- E32 – E33****PROVENIENZA: FORNO FC1**

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

**EMISSIONE E34****PROVENIENZA: SABBIATURA**

Portata massima .....	7500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

**EMISSIONE E38****PROVENIENZA: COMBUSTIONE FORNO CF1**

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

### EMISSIONE E39

PROVENIENZA: COMBUSTIONE FORNO CF2

### EMISSIONE E40

PROVENIENZA: COMBUSTIONE FORNO CF

Portata massima .....	2200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

### EMISSIONE E41

PROVENIENZA: FORNO L4

### EMISSIONE E43

PROVENIENZA: FORNO L1

### EMISSIONE E44

PROVENIENZA: FORNO L2

Portata massima .....	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	24 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

### EMISSIONE E42

PROVENIENZA: VASCA TEMPRA

Portata massima .....	1600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

### EMISSIONE E53

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: FORNO HI TECH AUSTENIZZAZIONE

Portata massima .....	3900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

EMISSIONI E54 - E55

PROVENIENZA: FORNO HI TECH RINVENIMENTO

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti Organici Totali (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: SABBIATURA - GRANIGLIATRICE

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	6 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

EMISSIONI E2 – E8 – E12 – E13

PROVENIENZA: ASPIRATORE ARIA AMBIENTE

EMISSIONI E27 - E28

PROVENIENZA: ARIA FORNO FC1

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO PEZZI AD ARIA

EMISSIONI E46 – E47 – E48 – E49

PROVENIENZA: TORRI RAFFREDDAMENTO ACQUA

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: FORNO HI-TECH

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.



L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione  $\pm$  incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E53, E54, E55, E56 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/08/2022 salvo diversa comunicazione

relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società TTE Rapidpress S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società TTE Rapidpress S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società TTE Rapidpress S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/2151/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/124/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 25919/2017 e sinadoc n. 4065/2020).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/01/2021 al PG/2021/11873 e in data 12/05/2021 al PG/2021/74918).

-----

Pratica Sinadoc 3676/2021

Documento redatto in data 25/08/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto TTE RAPIDPRESS S.p.A.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 48, Loc. Bazzano**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 19/04/2021 dal sig. Alberto Coli,, in qualità di Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha dichiarato che *“le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose”*.
- Visto che è stata presentata in data 02/12/2019 dal sig. Alberto Coli, in qualità di Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo”* (domanda di AUA del 2014 e in particolare il *“Rapporto di valutazione del rischio rumore con misurazioni la valutazione di impatto acustico”* sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/10/2013 dal sig. Maurizio Pettarozzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TTE Rapidpress S.p.A.).
- Richiamato il parere ambientale ed acustico favorevole del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 26027 del 19/06/2014, senza fissare prescrizioni in quanto *“l'insediamento produttivo rientra nella Classe V “Aree prevalentemente industriali”*”. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato dal Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A.

## Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 19/04/2021 dal sig. Alberto Coli, in qualità di Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 12/05/2021 al PG/2021/74918).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 02/12/2019 dal sig. Alberto Coli, in qualità di Legale Rappresentante della società TTE Rapidpress S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 10/01/2020 al PG/2020/3080).
- Elaborato "*Rapporto di valutazione del rischio rumore con misurazioni la valutazione di impatto acustico*" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/10/2013 dal sig. Maurizio Pettarozzi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società TTE Rapidpress S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Samoggia in data 24/02/2014 ai Prot. nn. 3434 e 3436 del 24/02/2014).

-----  
Pratica Sinadoc 3676/2021

Documento redatto in data 25/08/2021

# Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Spett.le **Suap**  
Largo Don Dossetti n. 10  
40053 Valsamoggia

Spett.le **Provincia di Bologna**  
**Settore Ambiente – Serv. Tutela**  
**Ambientale**  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto TTE-Rapidpress spa, sito in Comune di Valsamoggia, Via Castelfranco n. 48, loc. Bazzano (Suap n. 287/2014) - Trasmissione parere di competenza.**

**Vista** la documentazione, pervenuta al Comune di Valsamoggia al prot. n. 9132/2014 e successiva pervenuta al prot. n. 11365/2014;

**Dato atto:**

- che trattasi di istanza di “Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, industriali, prima e seconda pioggia”;
- di quanto contenuto nella concessione rilasciata dalla Regione Emilia, allegata all’istanza di cui sopra;
- della relazione concernente l’esposizione dei lavoratori al rumore allegata e valutato comunque quanto contenuto nel parere arpa e della condizione che, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, l’insediamento produttivo, rientra nella Classe V “Aree prevalentemente industriali”;

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto TTE-Rapidpress spa, sito in Comune di Valsamoggia, Via Castelfranco n. 48, loc. Bazzano (Suap n. 287/2014).

Fatti salvi i pareri degli enti coinvolti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL  
TERRITORIO

*Dott. Andrea Diolaiti*

Il tecnico istruttore:  
*Rambaldi Nadia*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**